



COMUNE DI PRADLEVES

Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sette**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **quindici**, nella solita sala delle adunanza, si è riunita a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARINO Marco	Sindaco	Sì
DURANDO Riccardo	Consigliere	Sì
GARNERONE Alessandro	Consigliere	Sì
MONETTI Alfredo	Consigliere	Giust.
MARTINI Lorenzo	Consigliere	Sì
POZZI Alessia	Consigliere	Sì
MENARDI Claudio	Consigliere	Sì
MECCA Andrea	Consigliere	Sì
GIORDANO Ivano	Consigliere	Sì
BARBETTI Manuela	Consigliere	Sì
ARNEODO Clara	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Assiste la Segretaria Comunale Signora **Para D.ssa Monica**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARINO Marco** nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che con il comma 639, art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi:

- Uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile;
- L'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Sulla base di tali presupposti la I.U.C. si compone:

- 1) dell'I.M.U., come per l'anno precedente dovuta dal possessore dell'immobile ma con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'abitazione principale e comprese le pertinenze della stessa e precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono dell'esclusione le abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, comprese le pertinenze come sopra indicato;
- 2) della T.A.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell'immobile a qualsiasi titolo compresa l'abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La base imponibile è quella prevista per l'I.M.U. – Il relativo gettito è interamente di competenza del comune ed è destinato al finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi individuali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, giardini, servizio sgombero neve ecc.) Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l'ammontare della TASI che viene posto a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è a carico del proprietario.
- 3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla T.A.R.I.

Il valore catastale ai fini I.M.U. e T.A.S.I. è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (Esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 25% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 75 per i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per i terreni posseduti da proprietari non iscritti nella previdenza agricola;

Il gettito T.A.S.I. è interamente di competenza dei Comuni.

La base imponibile della T.A.S.I., come già indicata, è la medesima prevista per l'I.M.U. L'aliquota base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille e si applica a tutti i fabbricati compreso le abitazioni principali, ai fabbricati rurali strumentali e alle aree fabbricabili.

La somma delle aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'I.M.U. al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in ragione alle diverse tipologie di immobili e il 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;

Per l'anno 2017 l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il 2,5 per mille e per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota è fissata all'1 per mille;

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, secondo la normativa vigente, alla TASI;

VISTO il Regolamento I.U.C.;

VISTO l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 il quale sancisce che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria....., per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali Rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...”*;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si confermano, pertanto, le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2017 come già determinate per gli anni 2015 e 2016 e come qui di seguito indicato:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	esentata
Abitazioni principali e loro pertinenze	esentata
Abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,00
Categoria catastale C/1	1,00
Categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/11 e D/12	1,00
Aree fabbricabili	1,00

RITENUTO di stabilire che il versamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 giugno e il saldo con scadenza 16 dicembre;

ACCERTATO che con Decreto del Ministero dell'Interno il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato prorogato al 31/03/2017;

RITENUTO di individuare ai sensi del comma 682, lettera b) punto 2) quali servizi indivisibili:

Illuminazione pubblica e servizi connessi:.....spesa prevista € 16.500,00
 Manutenzione strade comunali e servizi connessi.....spesa prevista € 10.000,00
 Gestione patrimonio comunale.....spesa prevista € 25.800,00

DATO ATTO che il gettito T.A.S.I. è stato stimato per l'anno 2017 in € 20.000,00, nel limite della spesa complessiva dei servizi sopra riportati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo contabile da parte del Segretario comunale ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente:

voti favorevoli: 10

voti contrari: 0

astenuiti: 0

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la premessa narrativa e di stabilire per l'anno 2017 le aliquote T.A.S.I. risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	ALiquota (per mille)
Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	esentata
Abitazioni principali e loro pertinenze	esentata
Abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,00
Categoria catastale C/1	1,00
Categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/11 e D/12	1,00

- 2) di stabilire che il relativo versamento della prima rata, venga effettuato con il Modello F24, entro il 16 giugno 2017 e il saldo entro il 16 dicembre 2017;
- 3) di dare atto che il gettito T.A.S.I. è interamente di competenza comunale che il gettito di entrata presunto è stato stimato per l'anno 2017 in € 20.000,00;
- 4) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5345/2012 del 6 aprile 2012.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MARINO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 10/10/2012, N. 174

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	07/04/2017	F.to: Parrino Agostina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

PUBBL. N.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14/04/2017 al **29/04/2017**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

, li 14/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Para D.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. del 18.8.2000)

Pradleves, li 07-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.